SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 145

Corte dei conti

DECRETO 5 giugno 2002.

Conto finanziario relativo all'anno 2001.

02A08339

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 2002.

Nuove competenze degli uffici XIII e XIV dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni ed altre modifiche al decreto ministeriale 8 giugno 1999.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e le sue successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17 che, al comma 4-*bis*, lettera *e)*, prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 13 che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 recante attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 1° luglio 1999, n. 152) con il quale è stato determinato il riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 settembre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 8 ottobre 1999, n. 237) con il quale è stato completato il riassetto organizzativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 23 e 55, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001), con il quale sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Su proposta del ragioniere generale dello Stato e del capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro;

Consultate le organizzazioni sindacali;

Ritenuto, nelle more della definizione della struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare gli assetti organizzativi di alcuni uffici dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per assicurare una migliore loro funzionalità, adottando un altro decreto ministeriale ai sensi del citato art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi di invarianza della spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Decreta:

Art. 1.

Riferimenti e abbreviazioni

1. Il presente decreto, nelle more della definizione della struttura organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze, modifica e integra la struttura e le competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica così come determinati dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica indicati nel seguente comma.

2. I sotto elencati decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono di seguito indicati con le abbreviazioni a fianco di ciascuno specificate:

a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999) di seguito denominato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

b) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) di seguito denominato decreto ministeriale 19 dicembre 2000.

Art. 2.

Dipartimento del tesoro

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 le parole «Il Dipartimento del tesoro è strutturato ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, in sette uffici dirigenziali generali articolati nel modo seguente», sono sostituite dal seguente punto:

«1. Il Dipartimento del tesoro è strutturato negli uffici dirigenziali generali e negli uffici dirigenziali non generali indicati nel presente articolo».

Art. 3.

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 le parole «Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è strutturato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, in diciotto uffici dirigenziali generali articolati nel modo seguente», sono sostituite dal seguente punto:

«1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è strutturato negli uffici dirigenziali generali e negli uffici dirigenziali non generali indicati nel presente articolo».

2. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 2.7 (come sostituito dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000) le competenze degli uffici XIII e XIV dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni sono rideterminate come segue:

«Ufficio XIII

Ammissione a pagamento dei titoli di spesa, pagamenti urgenti in conto sospeso, depositi provvisori presso la tesoreria centrale, autorizzazione all'emissione dei duplicati per i titoli di spesa trafugati o smarriti, pignoramenti a carico di amministrazioni dello Stato. Conto riassuntivo del Tesoro, rendicontazione dei vaglia del tesoro e degli ordini di pagamento per trasferimento fondi, gestioni degli inserti a rigoroso rendiconto, emissioni di circolari progressive per rappresentanza legale di società ed enti vari.

Ufficio XIV

Integrazione della gestione di tesoreria con il bilancio dello Stato, classificazione dei conti della tesoreria dello Stato con i criteri SEC, rapporti con l'ISTAT per l'elaborazione dei conti trimestrali delle pubbliche amministrazioni».

Art. 4.

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

1. L'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 è così sostituito:

«1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione è strutturato negli uffici dirigenziali generali e negli uffici dirigenziali non generali indicati nel presente articolo».

Art. 5.

Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro

1. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 le parole «Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro è strutturato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, in cinque uffici dirigenziali generali articolati nel modo seguente», sono sostituite dal seguente punto:

«1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro è strutturato negli uffici dirigenziali generali e negli uffici dirigenziali non generali indicati nel presente articolo».

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 324

02A09113

DECRETO 12 luglio 2002.

Trasferimento per il giorno 20 luglio 2002 della sede estrazionale delle operazioni del gioco del lotto per la ruota di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come modificato con il decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, che stabilisce la possibilità di effettuare le estrazioni del gioco del lotto a Roma per alcune o per tutte le ruote;

Visto il primo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, che attribuisce al concessionario la possibilità di effettuare le estrazioni settimanali di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, presso i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia;

Vista la nota del 10 luglio 2002 con la quale la società Lottomatica ha rappresentato l'esigenza di spostare la sede estrazionale della ruota di Genova, relativamente al concorso del 20 luglio 2002, a causa dell'inclusione della sede della direzione regionale della Liguria nella zona ad accesso limitato determinata da esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del primo anniversario del G8;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Il giorno 20 luglio 2002, per i suesposti motivi, le operazioni di estrazione del gioco del lotto per la ruota di Genova, saranno effettuate presso il Centro di servizio II.DD. sito in via Morego n. 30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

02A09397

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 marzo 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Holmqvist Cecilia Margareta, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, sottoindicati titoli di formazione posseduti dall'interessata;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata dai titoli non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Filosofie magisterexamen» (Degree of master of arts) - diploma accademico di secondo grado in lingue con indirizzo pedagogico - Università di Uppsala - 1° marzo 2000;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Grundskollärarexamen» (Bachelor of education for the compulsory school) - diploma di insegnante della scuola dell'obbligo, con orientamento all'insegnamento nella scuola media inferiore - Università di Uppsala 1° marzo 2000,

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Holmqvist;

nome: Cecilia Margareta;

nata a: Tolfta (Uppsala) - Svezia;

il: 25 gennaio 1975;

nazionalità: svedese,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso: 45/A «Lingua straniera» - Inglese e tedesco.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 15 marzo 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A09194

DECRETO 24 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Castellarin Valentina, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2001, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Diplome d'etudes universitaires generales» conseguito nella prima sessione dell'anno 1985 - Università di Lione;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diplome d'instituteur» (maestro) conseguito presso l'Accademia di Lione - Dipartimento della Loira il 24 giugno 1986,

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Castellarin;

nome: Valentina;

nata a: Digoin - Saona e Loira (Francia);

l'8 giugno 1963;

nazionalità: italiana,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo

27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole materne ed elementari.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A09193

DECRETO 24 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Sanna Marjatta Klaukka, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore: «Filosofian maisteri» - Laurea in filosofia (Master of arts) - materia principale: filologia inglese, abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, certificata, in data 15 giugno 2000, dall'Università di Turku - Finlandia, facoltà di scienze umanistiche, posseduto dalla cittadina comunitaria:

cognome: Klaukka;

nome: Sanna Marjatta;

nata a: Pöytyä (Finlandia);

il: 3 gennaio 1975;

nazionalità: finlandese,

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - Inglese; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - Inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A09195

DECRETO 24 luglio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Lydia Sozzi, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dai titoli professionali; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 3 marzo 2000 di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa (prova attitudinale) del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 29 aprile 2002 (prot. n. 2957) e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Campania - Centro servizi amministrativi di Salerno - ha comunicato che l'interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 1999, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata, come integrati dalla misura compensativa, comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Bachelor of arts modern languages», conseguito il 14 luglio 1994 - University of Westminster;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Post graduate certificate in education» conseguito in data 6 luglio 1995 - University of North London,

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Sozzi;

nome: Lydia;

nata a: Londra;

l'8 giugno 1971;

nazionalità: britannica,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrati dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - Francese; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - Francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A09196

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 giugno 2002.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Testo Lisa».

IL DIRIGENTE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale 10 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 1° agosto 2000, n. 178, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario, tra le quali «Testo Lisa» flacone da 10 ml iniettabile;

Vista la domanda con la quale la ditta interessata ha chiesto di essere autorizzata alla modifica della destinazione d'impiego riservando il prodotto al solo «cavallo

sportivo» superando in tal senso le motivazioni alla base della sospensione in quanto la somministrazione non viene destinata ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano;

Ritenuto pertanto di accogliere la suddetta domanda alle condizioni elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto altresì di attribuire nuovi numeri di autorizzazione all'immissione in commercio alle confezioni sottoindicate;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse è revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario TESTO LISA (flacone da 10 ml) alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.:

Lab. It.: Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio 11 - codice fiscale 00232040139.

Produttore:

la società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Erba (Como);

composizione: ogni fiala da 10 ml contiene:

principi attivi: testosterone propionato 100 mg, tocoferolo acetato (vitamina E acetato) 200 mg;

eccipienti: olio di sesamo q.b. a 10 ml;

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

1 fiala di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 101271029.

Specie di destinazione: cavallo sportivo.

Indicazioni terapeutiche:

nel maschio: frigidità, sterilità per azoospermia, esagerata attività sessuale, sviluppo ritardato.

nella femmina: ninfomania, iperestrismo, iperfollicolinismo.

Avvertenze:

il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare. In ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati ad uso alimentare prima che siano trascorsi 180 giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Art. 2.

La confezione del prodotto veterinario deve essere posta in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente decreto.

È approvato il prospetto delle caratteristiche del prodotto anch'esso allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta interessata.

Roma, 26 giugno 2002

Il dirigente: FERRI

02A09207

DECRETO 26 giugno 2002.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Reuflogin».

IL DIRIGENTE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XI

Visto il decreto legislativo 7 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del 1° febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2002 relativo al medicinale per uso veterinario REUFLOGIN;

Vista la domanda con la quale la ditta interessata ha chiesto di essere autorizzata alla modifica della destinazione d'impiego riservando il prodotto al solo «cavallo sportivo» superando in tal senso le motivazioni alla base della sospensione in quanto la somministrazione non viene destinata ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano;

Ritenuto pertanto di accogliere la suddetta domanda alle condizioni elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse è revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario REUFLOGIN alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. - con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) codice fiscale 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna).

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: diclofenac sodico pari a diclofenac 46,6 mg;

eccipienti: alcool benzilico 20 mg 2-pirrolidone 250 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101597045.

Specie di destinazione: cavallo sportivo.

Indicazioni terapeutiche: terapia antinfiammatoria, analgesica ed antipiretica nel corso di patologie a carico di diversi apparati. In particolare nel cavallo è

indicato nell'iperpiressia e nelle forme infiammatorie o degenerative, semplici o complicate da agenti batterici, dell'apparato muscolo-scheletrico (es. artriti, desumiti, teniti, miositi), comprese zoppie acute e croniche, dell'apparato respiratorio (es. bronco-polmoniti) e dell'apparato genito-mammario (es. mastiti, metriti).

Avvertenze:

il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare. In ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati ad uso alimentare prima che siano trascorsi 180 giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Art. 2.

La confezione del prodotto veterinario deve essere posta in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente decreto.

È approvato il prospetto delle caratteristiche del prodotto anch'esso allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta interessata.

Roma, 26 giugno 2002

Il dirigente: FERRI

02A09208

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 3 luglio 2002, n. **20.**

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 2002/2003.

Al Ministero per le politiche agricole - Dipartimento delle Politiche di mercato - Direzione generale agroalimentare - Ufficio IV seminativi

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)

Alla Confederazione generale dell'agricoltura (Confagricoltura)

Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)

Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane (Copagri)

All'Associazione nazionale cerealisti

All'Associazione nazionale tra produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo)

All'Associazione Italmopa

All'Unipi

All'I.C.B.P.I.

La presente circolare reca istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al conferimento dei cereali all'intervento nel corso della campagna di commercializzazione 2002/2003.

1. La campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1° luglio 2002 e termina il 30 giugno 2003. Tuttavia gli acquisti dei cereali offerti all'intervento possono essere effettuati soltanto nel periodo decorrente dal 1° agosto 2002 al 30 aprile 2003, come disposto dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del 30 giugno 1992. Va precisato a tal fine che il termine del 30 aprile 2003 è perentorio e pertanto verranno considerate decadute le offerte pervenute all'AGEA successivamente a tale termine.

2. Per poter essere conferiti all'intervento i cereali (frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, granturco e sorgo) devono soddisfare le seguenti condizioni e requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 824/2000 del 19 aprile 2000:

essere raccolti nella Comunità;

essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;

essere di qualità sana, leale e mercantile;

presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nella annessa tabella A.

3. Le offerte all'intervento devono essere presentate all'AGEA, a pena di inammissibilità, con domanda scritta redatta in conformità al modello (allegato 1) in ogni sua parte e spedita in plico raccomandato o trasmessa tramite telefax con l'obbligo di inviare senza indugio la documentazione in originale.

All'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro delle imprese (redatto in conformità all'allegato 2);

fotocopia (di entrambe le facciate) del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell'offerta;

originale del certificato delle analisi chimico-merceologiche relativo al prodotto offerto.

Qualora l'offerta risulti ammissibile l'AGEA comunicherà al più presto all'offerente il centro di intervento e l'Ente depositario presso il quale dovrà essere effettuato il conferimento.

La quantità di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata franco veicolo magazzino dell'Ente depositario non scaricata.

L'ultima consegna deve aver luogo entro la fine del quarto mese successivo a quello di ricezione dell'offerta, tuttavia non può essere superato il termine del 1° luglio 2003.

4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove è stoccato al momento dell'offerta fino al centro di intervento verso il quale sarà avviato con la minore spesa sono a carico dell'offerente.

Se il magazzino designato dall'AGEA non è il centro d'intervento verso il quale il prodotto può essere avviato con la minore spesa, le spese di trasporto supplementari sono determinate e sostenute dall'AGEA stessa. A tal fine il conferente dovrà inviare apposita documentazione giustificativa delle spese di trasporto sostenute. Qualora tali spese siano superiori a quelle riconosciute dall'AGEA, la stessa rimborserà la somma inferiore.

Nel caso in cui i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica nel magazzino ove sono giacenti al momento dell'offerta, dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di uscita dal magazzino corrispondenti ai compensi riconosciuti dall'AGEA all'ente depositario nonché le minori spese di trasporto che l'offerente avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse avvenuta nel magazzino del centro di intervento più vicino.

5. La presa in consegna dei cereali è subordinata alla condizione dell'accertamento preventivo teso ad appurare che l'intera partita da consegnare nei magazzini dell'Ente depositario possieda la qualità e le caratteristiche previste per il conferimento all'intervento.

Tale accertamento deve essere effettuato su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da un prelievo in contraddittorio con l'offerente per ogni consegna e comunque da almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.

A detto prelievo in contraddittorio prenderà parte personale dell'AGEA o dalla medesima delegato.

Dal campione rappresentativo verranno costituiti sei esemplari di cui due devono essere inviati con la massima sollecitudine e comunque non oltre tre giorni presso un laboratorio di analisi designato dall'AGEA.

L'AGEA farà eseguire le analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati entro venti giorni lavorativi decorrenti dalla data di costituzione del campione rappresentativo.

In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato rilasciato dal laboratorio designato, i cereali saranno restituiti all'offerente con spese a suo carico, comprese quelle sostenute per l'ammasso. Nell'ipotesi di controversia si procederà ad effettuare nuovamente i controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

L'Ente depositario emetterà la bolletta di acquisto per la partita di cereali conferita in conformità alle disposizioni che verranno comunicate dall'AGEA.

Fermo restando l'obbligo dell'Ente depositario di provvedere alla verifica del peso della partita consegnata alla presenza dell'offerente, l'AGEA sottoporrà successivamente la partita medesima a controlli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, paragrafo 6, lettere *a)*, *b)* e *c)* del regolamento (CE) n. 824/2000 del 19 aprile 2000.

La bolletta di acquisto e la fattura di vendita rilasciata dall'offerente debbono essere trasmesse dall'Ente depositario all'AGEA via fax entro e non oltre tre giorni dalla ricezione della comunicazione della presa in consegna.

Contestualmente debbono essere inviati in plico raccomandato gli originali dei predetti documenti insieme con la prescritta fideiussione di importo pari al 30% del controvalore del prodotto conferito, da redigere in conformità al modello (allegati 3 e 4).

Nel caso in cui l'offerente sia lo stesso depositario o allo stesso legato da vincolo di parentela fino al secondo grado o facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'Ente depositario, il prelievo dei campioni e la verifica del peso della partita verranno effettuate con le modalità sopraindicate da personale dell'AGEA e/o da organismi di controllo incaricati dall'AGEA medesima.

Qualora il conferimento dei cereali avvenga senza movimentazione fisica, nel magazzino nel quale il prodotto è ammassato al momento dell'offerta, la presa in consegna può essere effettuata soltanto se risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 824/2000, ed in particolar modo:

nella contabilità di magazzino siano indicati la quantità constatata per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche del prodotto accertate al momento della pesatura, in particolare il grado di umidità, i trattamenti effettuati, gli eventuali trasferimenti;

la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;

l'Ente depositario dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilità di magazzino;

le caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura e riportate nella contabilità di magazzino coincidano con quelle risultanti dal campione rappresentativo della partita costituito in base ai campioni prelevati da personale dell'AGEA o da organismi di controllo incaricati dall'AGEA medesima secondo la procedura già indicata.

6. Per tutti i cereali il prezzo di intervento è di 101,31 euro/tonnellata.

Per il granturco e il sorgo il prezzo d'intervento applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre è quello di maggio 2002 e cioè 117,25 euro/tonnellata.

Tale prezzo è suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche calcolate applicando al prezzo medesimo le percentuali riportate nelle allegate tabelle *B, C, D, E, F, G* nonché della maggiorazione mensile prevista in relazione al mese di consegna del prodotto (tabella H).

Il pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato al conferente direttamente dall'AGEA tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto.

Considerata la perentorietà del termine stabilito per il pagamento del prezzo di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal superamento del termine medesimo per cause non imputabili all'AGEA saranno a carico degli operatori responsabili.

Roma, 3 luglio 2002

Il direttore dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

ALLEGATO 1

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 R O M A

OFFERTA DI VENDITA
CAMPAGNA 2002/2003

REG. C.E. n°. 1766/92 del 30/06/92 e n° 824/2000 del 19/04/00
CATEGORIA MERCEOLOGICA
CEREALI

QUADRO A – Conferente

SEZ. I (Dati identificativi del Conferente)

PARTITA IVA / CODICE FISCALE (Obbligatorio) :

Cognome o Ragione Sociale

Nome : Sesso(M/F) : Codice Fiscale :

Data di Nascita : Comune di nascita : Prov.:

DOMICILIO o SEDE LEGALE

Indirizzo e n. civico : Telefono : /

Comune : Prov.: C.a.p. :

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal conferente)

Indirizzo e n. civico : Telefono : /

Comune : Prov.: C.a.p. :

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal conferente)

Cognome :

Nome : Sesso(M/F) : Codice Fiscale :

Data di Nascita : Comune di nascita : Prov.:

Indirizzo e n. civico : Telefono : /

Comune : Prov.: C.a.p. :

SEZ. II (Modalità di pagamento prescelta) (Barrare solo una casella)

[ ] **1 – accredito su c/c bancario** (solo se il conto è intestato al conferente)
Coordinate Bancarie
Cod. ABI : Cod. CAB : N. Conto/Corrente :

Istituto: Agenzia : Comune :

Prov.: C.a.p. :

[ ] **2 – accredito su c/c postale** (solo se il conto è intestato al conferente)
N. Conto/Corrente :

Comune : Prov.: C.a.p. :

[ ] **3 – vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia** (intestato al conferente

QUADRO B – Deposito e prodotto offerto in vendita

SEZ. I (Dati identificativi Deposito del Conferente)

DESCRIZIONE MAGAZZINO :

Indirizzo e n. civico :

Località :

Comune : Prov. : C.a.p.:

SEZ. II (Dati identificativi prodotto in offerta di vendita)

CODICE PRODOTTO : 001 CODICE QUALITA' :

Peso Specifico (Kg/Hl) :

Peso Netto : tonn.

Data Produzione : Anno Produzione/Raccolta :

Luogo di Produzione :

SEZ. III (Caratteristiche Merceologiche)

CODICE	VALORE	CODICE	VALORE	CODICE	VALORE

SEZ. IV (Dati Ente depositario in proposta di conferimento)

Partita IVA :

Ragione Sociale :

SEZ. V (Dati Deposito Ente depositario in proposta di conferimento)

DESCRIZIONE MAGAZZINO :

Indirizzo e n. civico :

Località :

Comune : Prov. : C.a.p.:

QUADRO C – Documentazione allegata

Presenza documento		N. allegati
1) ☐	dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.	☐
2) ☐	fotocopia documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta	☐
3) ☐	certificato di analisi relativo al prodotto offerto	☐
4) ☐	allegati B 1	☐

QUADRO D – Dichiarazione

1) Il conferente non è lo stesso Ente depositario.
2) Il conferente non è legato da vincolo di parentela fino al 2° grado con l'Ente depositario.
3) Il conferente non è facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'Ente depositario.
4) Ragione Sociale / Cognome e nome del depositario documenti di produzione :

5) Luogo dove sono depositati i documenti di produzione :

6) Il conferente ha fruito del premio comunitario relativo al prodotto della trasformazione del quale proviene quello oggetto dell'offerta di vendita ? SI ☐ NO ☐
7) Il conferente dichiara di rispettare tutte le norme sugli acquisti di cui trattasi previste sull'atto disciplinare.
8) Il conferente dichiara che il prodotto è fabbricato nei termini e secondo i criteri previsti dalla vigente normativa comunitaria di settore.

Fatto a

Il

(Giorno / Mese / Anno)

(Firma del conferente o del rappresentante legale)

TABELLA I – Cereali

SEZ. I (Unità di Misura)

CODICE	TIPOLOGIA
TONN	TONNELLATE

SEZ. II (Tipo e Qualità prodotto)

PROD.	QUALITA'	TIPOLOGIA
001	001	GRANO (FRUMENTO) DURO
001	002	GRANO (FRUMENTO) TENERO
001	004	ORZO
001	005	SORGO
001	006	SEGALE
001	008	MAIS (GRANTURCO)

SEZ. III (Caratteristica prodotto)

CODICE	TIPOLOGIA	VALORE ESPRESSO IN :
01	UMIDITA'	%
02	IMPURITA' RELATIVE AI CHICCHI	%
03	VOLPATI FUSARIATI	%
04	SPEZZATI	%
05	IMPURITA' VARIE	%
06	GERMINATI	%
07	CHICCHI BIANCONATI ANCHE PARZIALMENTE	%
08	PROTEINE	%
09	HAGBERG (TEMPO DI CADUTA)	SEC.

TABELLA " II " - Nazioni

CODICE	DESCRIZIONE
A	AUSTRIA
B	BELGIO
DK	DANIMARCA
SF	FINLANDIA
F	FRANCIA
D	GERMANIA
GB	GRAN BRETAGNA
GR	GRECIA
EIR	IRLANDA
I	ITALIA
L	LUSSEMBURGO
NL	PAESI BASSI
P	PORTOGALLO
E	SPAGNA
S	SVEZIA

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA DI VENDITA

Ogni offerta di vendita è costituita da:

- QUADRO A – CONFERENTE relativo ai dati identificativi del conferente, dell'azienda, del rappresentante legale ed alla modalità prescelta per il pagamento del conferimento.
  L'indicazione della partita IVA del conferente è obbligatoria.

- QUADRO B – DEPOSITO E PRODOTTO OFFERTO IN VENDITA relativo sia ai dati identificativi del magazzino appartenente al conferente, la qualità, i quantitativi e le caratteristiche del prodotto, giacente nel magazzino stesso, in offerta di vendita e sia ai dati identificativi dell'Ente depositario e del magazzino dell'Ente depositario che il conferente propone come depositario del prodotto in offerta di vendita.
  Qualora il QUADRO B non fosse sufficiente occorre compilare uno o più modelli aggiuntivi (Allegato B1).

- QUADRO C – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA relativo all'indicazione della presenza dei documenti da consegnare con l'offerta stessa.

- QUADRO D - DICHIARAZIONE relativo a quanto dichiara il conferente.

L'offerta di vendita, compilata in ogni sua parte, completa della documentazione richiesta nonché degli eventuali allegati B1 aggiuntivi, dovrà pervenire all'AGEA entro i termini definiti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in duplice copia.
Ogni quadro va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.
Indicare la campagna relativa all'offerta di vendita nel formato AA/AA; i due anni indicati devono essere contigui (es. 00/01).

QUADRO A – CONFERENTE

Dati identificativi del conferente

Riquadro 1: CONFERENTE
Indicare la partita IVA o il codice fiscale (obbligatoria) , il cognome o la ragione sociale del conferente. Se trattasi di persona fisica vanno indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Riquadro 2: DOMICILIO O SEDE LEGALE
Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del conferente.

Riquadro 3: UBICAZIONE AZIENDA
Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del conferente).
Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggior estensione.

Riquadro 4: RAPPRESENTANTE LEGALE
Compilare il presente riquadro solo nei casi in cui il rappresentante legale sia diverso dal conferente e quest'ultimo non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici, di nascita ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda conferente.

Modalità di pagamento prescelta

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste.
Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su conto corrente, bancario o postale, è necessario che il conto sia intestato al conferente; relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni .

QUADRO B – DEPOSITO E PRODOTTO OFFERTO IN VENDITA

Dati identificativi deposito del conferente
Indicare la descrizione, la località e l'ubicazione del magazzino, appartenente al conferente che contiene il prodotto offerto in vendita.

Dati identificativi del prodotto in offerta di vendita
Utilizzare la tabella " I " per compilare il codice qualità.
Il peso del prodotto offerto deve essere espresso in tonnellate (tonn.).
Inoltre occorre indicare il peso specifico, l'anno e il luogo di produzione (secondo la Tabella "II" – Nazioni).

Caratteristiche merceologiche
Indicare il codice caratteristica ed il valore caratteristica, che deve essere espresso a seconda del simbolo presente sulla colonna titolata " Espresso in : ".

Dati identificativi dell'Ente depositario in proposta di conferimento
Indicare la ragione sociale e la P.I. dell'Ente depositario presso cui il conferente propone sia conferito il prodotto in offerta di vendita.

Dati identificativi deposito dell'Ente depositario in proposta di conferimento
Indicare presso quale magazzino appartenente all'Ente depositario il conferente proponga la consegna del prodotto in offerta di vendita.
Nel caso in cui il solo quadro B da compilare non sia sufficiente, dovrà essere utilizzato l'allegato B1 per compilare gli ulteriori quadri B.
In tal caso il conferente avrà cura di trascrivere su ogni allegato il numero a barre dell'offerta di vendita e la campagna presenti sulla prima pagina, la data e la firma autografa del conferente o del rappresentante legale.

QUADRO C – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Barrare la casella relativa ai vari tipi di documenti che vengono richiesti dall'AGEA relativamente all'offerta presentata.
Indicare inoltre il numero degli allegati che compongono i vari tipi di documenti.

QUADRO D- DICHIARAZIONE

Indicare i vincoli tra il conferente e l'Ente depositario, presso chi e dove sono depositati i documenti comprovanti il luogo e l'anno di produzione per i cereali, apporre la firma autografa del conferente o del rappresentante legale con la quale si conferma quanto dichiarato nell'offerta di vendita.

ALLEGATO 2

All'AGEA - Via Palestro, 81
00185 ROMA

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il/la sottoscritt ....
nat .... il ....residente a ....
in via ....
codice fiscale n. ....
in qualità di rappresentante legale della società/ditta di seguito indicata dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:

Denominazione: ....

Partita I.V.A./Codice fiscale: ....

Forma giuridica: ....

Sede: ....

Iscritta nel registro delle imprese di: ....

in data .... n. .... sezione ....

Costituita con atto del: ....

Capitale sociale o totale quota L/EURO: ....

Durata della Società - data termine: ....

Oggetto sociale: ....
(descrizione sintetica)

Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalità e codice fiscale (anche con elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione): ....

Dichiara inoltre che la società/ditta è legalmente vigente, in quanto la stessa non è, né lo è stata negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modifiche.

La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Data ....

Firma autenticata [1] ....

Note esplicative: il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675, del 31 dicembre 1996.

[1] Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 3

FIDEJUSSIONE BANCARIA
(su carta intestata)

Fidejussione n.

Alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura - via Palestro n. 81 - 00185 ROMA

Premesso

che la ditta .... (denominazione o ragione sociale), partita I.V.A./ C.F. n. ...., con sede in ...., iscritta nel Registro delle imprese di .... al n. ...., (di seguito indicato «Contraente»), è ente depositario dell'AGEA, giusto l'affidamento d'incarico avuto dal consiglio d'amministrazione AGEA con delibera n. .... del ....;

che nella predetta qualità di depositario ha l'obbligo di procedere alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'AGEA, in applicazione della regolamentazione comunitaria nonché della delibera del 30 luglio 1997 della soppressa A.I.M.A. come integrata dalla delibera del 23 dicembre 1998;

che come previsto dalla disposizione applicativa AGEA relativa alle operazioni d'intervento nel mercato agricolo dei cereali per la campagna di commercializzazione 2002/2003 n. .... del .... la contraente deve prestare una cauzione nella misura del 30% del controvalore del prodotto conferito all'intervento, al netto di I.V.A., a garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi all'incarico ricevuto nonché quelli eventualmente derivanti dall'art. 2043 del codice civile;

che nel caso in specie la cauzione ammonta a euro .... per tonnellate ....di .... prese in carico nella campagna di commercializzazione 2002/2003;

Tutto ciò premesso

la Banca .... (denominazione o ragione sociale) con sede in ...., partita I.V.A. n. ...., iscritta nel registro delle imprese di .... al n. .... (di seguito indicata «Fidejussore») in persona di .... [1] - presso la Filiale/Agenzia di .... via ...., dichiara, a garanzia dell'adempimento da parte del contraente degli obblighi indicati in premessa, di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del contraente a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito indicata come «AGEA») e, in virtù della presente obbligazione, dichiara di essere tenuto, congiuntamente e solidalmente con il contraente, a corrispondere all'AGEA la somma di euro ...., secondo le condizioni oltre specificate; la somma medesima deve intendersi automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di richiesta della menzionata somma e quella dell'effettivo pagamento, oltre imposte, tasse ed oneri di qualunque natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero.

1) Qualora il contraente non abbia provveduto, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato per conoscenza al fidejussore, a rimborsare all'AGEA quanto richiesto, la garanzia deve essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al fidejussore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fidejussore di opporre all'AGEA alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto giuridico citato in premessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a proce-

dure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.

3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.

4) La presente garanzia avrà durata di dodici mesi dalla data di emissione, con automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta inviata al fidejussore e per conoscenza al contraente, la svincoli.

5) In caso di controversie fra l'AGEA ed il fidejussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

Data . . . .

La banca[2] . . . .

[1] Cognome, nome, luogo e data di nascita e qualifica del rappresentante legale *pro tempore*/procuratore speciale.

[2] Firma del rappresentante legale o negoziale del fidejussore.

ALLEGATO 4

POLIZZA FIDEJUSSORIA

Polizza n.

All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Via Palestro n. 81 - 00185 ROMA

Premesso

che la ditta . . . . (denominazione o ragione sociale), partita I.V.A./ C.F. n. . . . ., con sede in . . . . , iscritta nel registro delle imprese di . . . . al n. . . . . , (di seguito indicato «Contraente»), è ente depositario dell'AGEA, giusto l'affidamento d'incarico avuto dal consiglio d'amministrazione AGEA con delibera n. . . . . del . . . . ;

che nella predetta qualità di depositario ha l'obbligo di procedere alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'AGEA, in applicazione della regolamentazione comunitaria nonché della delibera del 30 luglio 1997 della soppressa A.I.M.A. come integrata dalla delibera del 23 dicembre 1998;

che come previsto dalla disposizione applicativa AGEA relativa alle operazioni d'intervento nel mercato agricolo dei cereali per la campagna di commercializzazione 2002/2003 n. . . . . del . . . . , la contraente deve prestare una cauzione nella misura del 30% del controvalore del prodotto conferito all'intervento, al netto di I.V.A., a garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi all'incarico ricevuto nonché quelli eventualmente derivanti dall'art. 2043 del codice civile;

che nel caso in specie la cauzione ammonta a euro per tonnellate . . . . di . . . . prese in carico nella campagna di commercializzazione 2002/2003;

Tutto ciò premesso

la compagnia assicuratrice . . . . (denominazione o ragione sociale) con sede in . . . ., partita I.V.A. n. . . . ., iscritta nel registro delle imprese di . . . . al n. . . . ., autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni con decreto/provvedimento[1] n. . . . . del . . . . pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . . del . . . . (di seguito indicata «Fidejussore») in persona di . . . .[2]

presso l'Agenzia di . . . . via . . . .

dichiara, a garanzia dell'adempimento da parte del contraente degli obblighi indicati in premessa, di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del contraente a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito indicata « AGEA») e, in virtù della presente obbligazione, dichiara di essere tenuto, congiuntamente e solidalmente con il contraente, a corrispondere all'AGEA la somma di euro . . . . ,
secondo le condizioni oltre specificate; la somma medesima deve intendersi automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di richiesta della menzionata somma e quella dell'effettivo pagamento, oltre imposte, tasse ed oneri di qualunque natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero.

1) Qualora il contraente non abbia provveduto, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato per conoscenza al fidejussore, a rimborsare all'AGEA quanto richiesto, la garanzia deve essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al fidejussore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fidejussore di opporre all'AGEA alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto giuridico citato in premessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.

3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.

4) La presente garanzia avrà durata di dodici mesi dalla data di emissione, con automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta inviata al fidejussore e per conoscenza al contraente, la svincoli.

5) In caso di controversie fra l'AGEA ed il fidejussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

Data . . . .

La compagnia assicuratrice[3] . . . .

[1] Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

[2] Cognome, nome, luogo e data di nascita e qualifica del rappresentante legale *pro tempore*/procuratore speciale.

[3] Firma del rappresentante legale o negoziale del fidejussore.

TABELLA *A*

REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ CHE DEVONO PRESENTARE I CEREALI PER ESSERE AMMESSI ALL'INTERVENTO

	Frumento duro	Frumento tenero	Segale	Orzo	Granturco	Sorgo
A. Tenore massimo di umidità.	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta:	12%	12%	12%	12%	12%	12%
di cui:						
1. Chicchi spezzati.	6%	5%	5%	5%	10%	10%
2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3)	5%	7%	5%	12%	5%	5%
di cui:						
a. chicchi striminziti;					——	——
b. altri cereali;	3%		} 5%			
c. chicchi attaccati da parassiti;						
d. chicchi che presentano colorazione del germe;						
e. chicchi scaldati per essiccamento.	0,50%	0,50%	1,5%	3%	3%	3%
3. Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi.	5%					
di cui:						
chicchi colpiti da fusariosi.	1,5%	——	——	——	——	——
4. Chicchi germinati.	4%	4%	4%	6%	6%	6%
5. Impurità varie (Schwarzbesatz),	3%	3%	3%	3%	3%	3%
di cui:						
a) semi estranei:						
nocivi;	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
altri;						
b) chicchi avariati:						
chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida	0,05%	0,05%				
altri						
c) impurità propriamente dette;						
d) pule;						
e) segala cornuta;	0,05%	0,05%	0,05%	——	——	——
f) chicchi cariati;			——	——	——	——
g) insetti morti e frammenti di insetti.						
C. Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente.	27%	——	——	——	——	——
D. Tenore massimo di tannino. (1)	——	——	——	——	——	1%
E. Peso specifico.	78	73	70	62	——	——
F. Tasso di proteine.	11,5%	10,3%	——	——	——	——
G. Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg).	220	220	120			
H. Indice minimo di Zélény (ml).	——	22	——	——	——	——

(1) percentuale calcolata sulla sostanza secca

TABELLA *B*

MAGGIORAZIONI PER TASSO DI UMIDITÀ
(per tutti i cereali)

Tasso di umidità (%)	Maggiorazioni (EUR/t.)
13,4	0,1
13,3	0,2
13,2	0,3
13,1	0,4
13,0	0,5
12,9	0,6
12,8	0,7
12,7	0,8
12,6	0,9
12,5	1,0
12,4	1,1
12,3	1,2
12,2	1,3
12,1	1,4
12,0	1,5
11,9	1,6
11,8	1,7
11,7	1,8
11,6	1,9
11,5	2,0
11,4	2,1
11,3	2,2
11,2	2,3
11,1	2,4
11,0	2,5
10,9	2,6
10,8	2,7
10,7	2,8
10,6	2,9
10,5	3,0
10,4	3,1
10,3	3,2
10,2	3,3
10,1	3,4
10,0	3,5

TABELLA *C*

DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITÀ
(per tutti i cereali)

Tasso di umidità (%)	Maggiorazioni (EUR/t.)
14,5	1,0
14,4	0,8
14,3	0,6
14,2	0,4
14,1	0,2

TABELLA *D*

DETRAZIONI PER PESO SPECIFICO

Cereale	Peso specifico in chilogrammo per ettolitro	Detrazione (EUR/t.)
Frumento tenero	da meno di 76 a 75	0,5
	da meno di 75 a 74	1,0
	da meno di 74 a 73	1,5
Orzo	da meno di 64,0 a 62,0	1,0

TABELLA *E*

DETRAZIONI PER TENORE DI PROTEINE

Cereale	Tasso di proteine [1] (N×5,7)	Detrazione (EUR/t.)
Frumento tenero	da meno di 11,5 a 11,0	2,0
	da meno di 11,0 a 10,5	4,0
	da meno di 10,5 a 10,3	5,0

[1] calcolato in % sulla sostanza secca

TABELLA *F*

DETRAZIONI DA APPORTARE AI PREZZI PER CONTENUTO DI IMPURITÀ OLTRE I LIMITI DI TOLLERANZA E FINO AI LIMITI MASSIMI DI RICEVIBILITÀ

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi ricevibilità per classe %	Limite massimo ricevibilità complessive %	Descrizioni
		Frumento duro		
a) Cariossidi spezzate	3	6		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	2	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Impurità relative ai chicchi (Volpati)	2	5	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	4		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	0,5	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
f) Chicchi bianconati	20	27	27	0,2 EURO per ogni differenza supplementare dello 1% o frazione oltre il limite di tolleranza
		Frumento tenero		
a) Cariossidi spezzate	3	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	5	7		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	4	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
		Segala		
a) Cariossidi spezzate	3	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	3	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	4	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
		Orzo		
a) Cariossidi spezzate	3	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	5	12		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
		Granturco e Sorgo		
a) Cariossidi spezzate	4	10		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	4	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza

TABELLA *G*

METODO PRATICO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE DA APPLICARE AL SORGO SE IL TASSO DI TANNINO È SUPERIORE AL 4% DELLA SOSTANZA SECCA.

1. Dati di base

P = percentuale di tannino rispetto alla sostanza secca;

0,4% = percentuale di tannino oltre il quale viene applicata la detrazione;

11%[(1)] = detrazione corrispondente all'1% di tannino riferito alla sostanza secca.

2. Calcolo della detrazione

La detrazione, espressa in EURO da applicare al prezzo d'intervento, viene calcolata secondo la formula seguente:

$$11\ (P - 0{,}40)$$

---

(1) Detrazione da applicare al prezzo del sorgo a seconda del contenuto di tannino calcolato su 1000 g di sostanza secca:

a) Energia metabolizzabile pollo di 1000 di sostanza secca di sorgo con in contenuto teorico di tannino dello 0%: 3917 Kcal.

b) Riduzione dell'energia metabolizzabile pollo su 1000 g di sostanza secca di sorgo per unità percentuale supplementare di tannino: 419 Kcal.

c) Differenza, espressa in punti, fra il contenuto massimo di tannino fissato per il sorgo preso in consegna dall'Organismo d'intervento e il contenuto di tannino stabilito per la qualità tipo: 1,0-0,30=0,70.

d) Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con contenuto di tannino del l'1% e quella del sorgo con contenuto di tannino conforme alla qualità tipo (0,30%):

$$100 - \left(\frac{3917 - (419 \times 1,0)}{3917 - (419 \times 0,30)} \times 100\right) = 7,74\%$$

e) Detrazione corrispondente ad un contenuto di tannino dell'1% riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30%:

$$\frac{7,74}{0,70} = 11\ \text{Euro}$$

TABELLA *H*

MAGGIORAZIONI MENSILI APPLICABILI AL PREZZO D'INTERVENTO

Mese	Maggiorazione (EUR/t.)
Luglio	——
Agosto	——
Settembre	——
Ottobre	——
Novembre	0,93
Dicembre	1,86
Gennaio	2,79
Febbraio	3,72
Marzo	4,65
Aprile	5,58
Maggio	6,51
Giugno	6,51

02A09163

CIRCOLARE 10 luglio 2002, n. **21.**

Centri di raccolta e/o d'acquisto - settore tabacco - Raccolto 2002.

Al Ministero per le politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche Comunitarie e internazionali - Div. VII - Div. FEOGA

All'A.P.T.I.

All'UNITAB

Alla COLDIRETTI - Dip.econ.co

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla CONFAGRICOLTURA

Alla COPAGRI

Alla F.AGR.I.

Alla CONFCOOPERATIVE FEDERAGROALIMENTARE

All'ANCA LEGA Coop

Alla O. I. INTERBRIGHT

Alla O.I. INTERORIENTALI

All'Associazione interprofessionale tabacco

All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani

All'Ufficio tecnico

e, per conoscenza:

Al Comando carabinieri - Norme comunitarie

Il Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 (articoli 16, 47 e 52) stabilisce che la consegna del tabacco deve essere effettuata direttamente nel luogo stesso in cui il prodotto sarà trasformato, oppure, se lo Stato membro l'autorizza, in un centro d'acquisto riconosciuto.

In relazione a tale disposizione, questa Agenzia autorizza l'utilizzazione da parte delle Imprese trasformatrici di centri di raccolta e/o acquisto per la consegna del tabacco, poiché come è noto il centro di raccolta e/o acquisto, si configura come un vero e proprio magazzino di ricevimento collegato a quello di trasformazione, sia per la caratura dei controlli, configurati come permanenti - fiscali, sia per le attrezzature (bascula e umidimetro) atte a definire il peso netto del tabacco a premio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si dispone che le richieste di apertura dei centri di raccolta e/o acquisto da parte delle Imprese trasformatrici dovranno essere inoltrate presso la sede dell'Agea, in via Palestro, 81 - Roma, entro e non oltre il 2 agosto 2002.

L'intera istruttoria riguardante le domande di apertura dei centri, corredata dalle verbalizzazioni dei Comparti operativi S.G.S. competenti per territorio, dovrà pervenire presso la sede della scrivente Agenzia, alla data del 15 settembre 2002 completa della documentazione di seguito elencata:

corografia nella quale viene evidenziata l'ubicazione del centro;

planimetrie del magazzino destinato a centro di raccolta e/o acquisto;

titolo di possesso del magazzino predetto debitamente registrato, da cui risulti la piena disponibilità e il periodo di utilizzo dello stesso da parte del trasformatore; nel caso in cui il centro di raccolta e/o acquisto sia di proprietà dell'impresa di trasformazione è sufficiente ai fini dell'attestazione della proprietà dell'immobile, che il legale rappresentante sottoscriva l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega alla presente (allegato *A*);

verbale d'idoneità tecnica del centro di raccolta e/o acquisto, da redigere a cura dell'S.G.S.;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da allegato *B*) rilasciata dai contraenti, associazione o produttori singoli, con la quale gli stessi danno il proprio assenso all'utilizzo del centro di acquisto autorizzato, in alternativa al centro del magazzino di trasformazione;

allegare copia degli attestati rilasciati dalle competenti autorità relativi alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro del centro di raccolta e/o acquisto, o in sostituzione dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da allegato *B*) sottoscritta dal legale rappresentante, nel caso che il magazzino sia di proprietà della impresa. Nel caso, invece, che l'impresa trasformatrice detenga i locali a titolo di comodato o con un contratto di locazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sarà prodotta a cura del proprietario del magazzino.

Richiesta dell'impresa trasformatrice di apertura del centro di raccolta e/o acquisto, nella quale il legale rappresentante dell'Impresa di trasformazione, s'impegna a:

1) non effettuare alcuna manipolazione del tabacco sino all'arrivo dello stesso nel magazzino di trasformazione;

2) dichiarare preventivamente in domanda, a quale magazzino di trasformazione, fa riferimento il centro o i centri di raccolta e/o acquisto richiesti. Ciò nel caso in cui una stessa Impresa trasformatrice detenga più impianti di trasformazione regolarmente autorizzati e nel contempo richieda l'apertura di uno o più centri di raccolta e/o acquisto;

3) trasferire, entro il 15 aprile per i gruppi varietali (01, 02, 03, 04, 05) ed entro il 30 aprile per il gruppo varietale 07, data ultima dei ricevimenti, il tabacco ricevuto nel centro di raccolta e/o acquisto al magazzino di trasformazione, allegando allo stesso tutta la documentazione (elencata al punto *g*) delle partite trasferite e costituenti i lotti stessi;

4) qualora il tabacco non trasformato non sia stato consegnato nei luoghi menzionati all'art. 16, paragrafo 1, secondo comma, oppure, per il trasferimento dei quantitativi distinti di tabacco di cui all'art. 47, paragrafo 2, dal centro di acquisto allo stabilimento di trasformazione, il trasportatore non possieda l'autorizzazione al trasporto, l'impresa di trasformazione che ha preso in consegna il tabacco contravvenendo alle norme deve versare allo Stato membro una somma pari all'importo dei premi corrispondenti al quantitativo di tabacco in causa. Tale somma è computata a beneficio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia FEOGA. Qualora al magazzino di trasformazione venga riscontrata una varietà di tabacco diversa da quella accertata presso il centro di raccolta e/o acquisto e risultante dai bollettini di perizia, all'impresa di trasformazione sarà revocato il riconoscimento per il raccolto successivo, fermo restando le conseguenze civili e penali, salvo che la stessa non dimostri la responsabilità delle aziende delegate al trasporto.

La firma del legale rappresentante della ditta trasformatrice dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un centro di raccolta e/o acquisto, da parte di questa Agenzia, è subordinato alla presentazione dei documenti suddetti e alle seguenti disposizioni:

a) il centro di raccolta e/o acquisto deve essere ubicato ad una distanza dal magazzino di trasformazione superiore a km 30; i centri di raccolta e/o acquisto riferiti ad uno stesso magazzino di trasformazione devono essere ubicati, tra di loro, ad una distanza superiore ai km 30; la richiesta di un centro di raccolta e/o acquisto, che non rispetti le distanze sopra indicate, con una tolleranza del 10%, non potranno essere accolte. Tuttavia, se i quantitativi di tabacco, che saranno conferiti dai produttori presso i centri di raccolta e/o acquisto richiesti, saranno pari ad almeno kg 400.000, il requisito discriminante della distanza chilometrica non sarà tenuto in considerazione, fermo restante il categorico divieto all'apertura di centri di raccolta e/o acquisto che si collocano a distanza inferiore a km. 10, sia dal centro di trasformazione che fra due o più centri richiesti dalla medesima impresa. In quest'ultimo caso, le imprese di trasformazione dovranno fornire un elenco delle associazioni o dei produttori singoli che conferiranno presso i centri di raccolta e/o acquisto, al fine di consentire alla scrivente, la verifica dei quantitativi reali di tabacco che saranno consegnati presso i centri richiesti. Inoltre, in conside-

razione che questa deroga è concessa al fine di permettere la presenza del produttore al momento del conferimento, non sarà consentito delegare terze persone che lo rappresentino, ad eccezione di casi particolari che saranno vagliati singolarmente dal tecnico controllore addetto al centro di raccolta e/o acquisto. In quest'ultimo caso, in presenza di una inderogabile necessità, sarà necessario produrre una procura notarile;

b) il centro di raccolta e/o acquisto deve disporre di tutte le attrezzature idonee per la presa in carico del tabacco ricevuto, strumenti di pesature e di determinazione del tasso di umidità. Relativamente a quest'ultimo punto nel caso in cui vengano impiegati per la determinazione del tasso di umidità metodi diversi da quelli indicati alla lettera A e B - allegato VI del Regolamento (CE) n. 2848 della Commissione del 22 dicembre 1998, ed in particolari i metodi previsti al punto C «altri metodi» del suddetto regolamento, dovranno essere rigorosamente rispettate le disposizioni contenute nelle note A.I.M.A. prot. n. 2584 del 19 novembre 1998 e successiva integrazione prot. n. 257 del 17 gennaio 2000;

c) il centro di raccolta e/o acquisto è sottoposto al controllo permanente fiscale per tutto il periodo dei ricevimenti (fino al 15 aprile per i gruppi varietali 01, 02, 03, 04, 05 - fino al 30 aprile per il gruppo varietale 07);

d) nel centro di raccolta e/o acquisto non possono essere depositate partite di tabacco per le quali la perizia non è stata definita;

e) ogni singolo collo di tabacco dovrà essere contrassegnato con un cartellino dell'impresa, debitamente firmato dal funzionario addetto al controllo, dal quale di evinca:

l'impresa trasformatrice;

il nome del produttore;

il gruppo varietale;

il peso;

f) il tabacco deve essere trasferito, esclusivamente, dal centro di raccolta e/o acquisto al magazzino di trasformazione al quale, lo stesso è collegato; il trasferimento dei lotti di tabacco all'impianto di trasformazione, deve essere autorizzato per iscritto, dall'A.G.E.A. - secondo il modello allegato;

g) sull'apposito modello A.G.E.A., che accompagna il trasferimento di cui sopra, dovrà essere allegata una distinta che specifichi:

il nome del produttore;

il numero dei colli consegnati;

il gruppo varietale, oggetto della spedizione;

h) il funzionario addetto al controllo del centro di raccolta e/o acquisto, dovrà segnalare sul predetto documento di accompagnamento del tabacco trasferito:

il mezzo di trasporto (tipo e targa);

il tragitto da percorrere;

l'ora di partenza;

i) il funzionario addetto al controllo del magazzino di trasformazione, indicherà sulla stessa bolletta:

l'ora di arrivo del mezzo di trasporto.

Pertanto, si precisa che al funzionario addetto al controllo presso il magazzino di trasformazione dovranno essere trasmessi anche i sotto elencati documenti:

distinta di cui al punto *g)*;

bollettini di perizia emessi presso il centro di raccolta e/o acquisto;

copia del registro analitico delle consegne del tabacco.

Il centro di raccolta e/o acquisto è operativo dal momento in cui, questa Agenzia procede con regolare autorizzazione scritta al riconoscimento dello stesso, pertanto, a decorrere dalla data del riconoscimento, il centro di raccolta e/o acquisto non potrà essere adibito per finalità diverse da quelle previste dall'art. 16 Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre 1998.

I funzionari preposti al controllo presso il centro di raccolta e/o acquisto, dovranno verificare, prima dell'inizio delle operazioni di ricevimento dei tabacchi dell'annata in corso, la totale assenza, nel centro stesso, di eventuali giacenze di tabacco.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

ALLEGATO *A*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto ....
nato a .... prov. ....
il .... residente in .... prov. ....
via ....
documento d'identità ....

Dichiara ai sensi della legge n. 15/1968.

In qualità di legale rappresentante dell'Impresa di trasformazione: ....
con sede in .... che ai sensi del Regolamento CE n. 2848/98 del 22 dicembre 1998 è proprietaria del centro di raccolta e/o d'acquisto sito in .... per il quale si chiede l'apertura per il ricevimento del tabacco raccolto 2002.

Dichiara espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 delle legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Letto confermato e sottoscritto in data ....

Il dichiarante ....

N.B. — Si segnala che l'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come confermato dall'art. 2, comma 11, della legge 16 giugno 1998, n. 191, non pone più l'obbligo dell'autenticità della sottoscrizione purché la stessa sia posta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di documento d'identità del sottoscrittore.

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto ....
nato a .... prov. ....
il .... residente in .... prov. ....
via ....
documento d'identità ....

Dichiara ai sensi della legge n. 15/1968.

In qualità di ....
....
con sede in .... che ....
....
....
....

Dichiara espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Letto confermato e sottoscritto in data ....

Il dichiarante ....

N.B. — Si segnala che l'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come confermato dall'art. 2, comma 11, della legge 16 giugno 1998, n. 191, non pone più l'obbligo dell'autenticità della sottoscrizione purché la stessa sia posta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di documento d'identità del sottoscrittore.

02A09226

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.26333-XV.J(2489) del 20 giugno 2002, il manufatto esplosivo denominato «Colpo Calibro 70 Basso Dornino», che la sig.ra De Martinis Maria intende produrre nella propria fabbrica in Teramo, località Specola, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26334-XV.J(2490) del 20 giugno 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 200 Dornino», che la sig.ra De Martinis Maria intende produrre nella propria fabbrica in Teramo, località Specola, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26335-XV.J(2491) del 20 giugno 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata Tre Intrecci Dornino», che la sig.ra De Martinis Maria intende produrre nella propria fabbrica in Teramo, località Specola, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26851-XV.J(2546) del 20 giugno 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata C80 A4 Dornino», che la sig.ra De Martinis Maria intende produrre nella propria fabbrica in Teramo, località Specola, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26852-XV.J(2547) del 20 giugno 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata Multicolore Dornino», che la sig.ra De Martinis Maria intende produrre nella propria fabbrica in Teramo, località Specola, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.28889-XV.J(3472) del 20 giugno 2002, il manufatto esplosivo denominato «Tuono Firestar», che la Firestar S.r.l., con sede in Orcenico Inferiore di Zoppola (Pordenone), intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1263-XV.J(3479) del 20 giugno 2002, il manufatto esplosivo denominato «Super Rambo 2 Firestar», che la Firestar S.r.l., con sede in Orcenico Inferiore di Zoppola (PN), intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A09217-09219-09216-09220-09218-09114-09168

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 luglio 2002

Dollaro USA	1,0058
Yen giapponese	117,70
Corona danese	7,4322
Lira Sterlina	0,64280
Corona svedese	9,2780
Franco svizzero	1,4642
Corona islandese	84,27
Corona norvegese	7,3810
Lev bulgaro	1,9485
Lira cipriota	0,57650
Corona ceca	29,727
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,85
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,5996
Lira maltese	0,4180
Zloty polacco	4,0783
Leu romeno	33167
Tallero sloveno	226,9361
Corona slovacca	44,694
Lira turca	1677000
Dollaro australiano	1,8225
Dollaro canadese	1,5502
Dollaro di Hong Kong	7,8452
Dollaro neozelandese	2,0900
Dollaro di Singapore	1,7532
Won sudcoreano	1171,56
Rand sudafricano	10,1195

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A09431

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flomax»

Estratto decreto NCR n. 251 del 20 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLOMAX anche nelle forme e confezioni: «adulti supposte» 10 supposte, «bambini supposte» 10 supposte.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - c.a.p. 43100 Italia, codice fiscale n. 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «adulti supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 027244108 (in base 10) - 0TZFLD (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: supposta.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Pero - Milano (Italia), via G. Galilei,7 (produzione, confezionamento e controllo); Lamp S. Prospero S.p.a. stabilimento sito in S. Prospero s/ Secchia - Modena (Italia), via della Pace, 25/A (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: una supposta contiene:

principio attivo: morniflumato 700 mg;

eccipiente: gliceridi semisintetici solidi (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «bambini supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 027244110 (in base 10) - 0TZFLG (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: supposta.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Pero - Milano (Italia), via G. Galilei, 7 (produzione, confezionamento e controllo); Lamp S. Prospero S.p.a. stabilimento sito in S. Prospero s/ Secchia - Modena (Italia), via della Pace, 25/A (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: una supposta contiene:

principio attivo: morniflumato 400 mg;

eccipiente: gliceridi semisintetici solidi (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da febbre, a carico delle vie aeree (laringiti, tracheiti, bronchiti), dell'apparato O.R.L. (sinusiti, otiti, tonsilliti, faringiti), dell'apparato urogenitale (cistiti, uretriti, prostatiti, vaginiti, annessiti) e dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09209

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Morniflu»

Estratto decreto NCR n. 252 del 20 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MORNIFLU, anche nelle forme e confezioni: «adulti supposte» 10 supposte, «bambini supposte» 10 supposte.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Firenze, 1 - c.a.p. 43100 Italia, codice fiscale n. 00959190349.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «adulti supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 027238106 (in base 10) - 0TZ7QU (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: supposta.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Lamp S. Prospero S.p.a. stabilimento sito in S. Prospero S/Secchia - Modena (Italia), via della Pace, 25/A (produzione, confezionamento e controllo); Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Pero - Milano (Italia), via G. Galilei, 7 (Produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: una supposta contiene:

principio attivo: morniflumato 700 mg;

eccipiente: gliceridi semisintetici solidi (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «bambini supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 027238118 (in base 10) - 0TZ7R6 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: supposta.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Lamp S. Prospero S.p.a. stabilimento sito in S. Prospero S/Secchia - Modena (Italia), via della Pace, 25/A (produzione, confezionamento e controllo); Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Pero - Milano (Italia), via G. Galilei, 7 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: una supposta contiene:

principio attivo: morniflumato 400 mg;

eccipiente: gliceridi semisintetici solidi (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da febbre, a carico delle vie aeree (laringiti, tracheiti, bronchiti), dell'apparato O.R.L. (sinusiti, otiti, tonsilliti, faringiti), dell'apparato urogenitale (cistiti, uretriti, prostatiti, vaginiti, annessiti) e dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09210

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina selvi»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 697 del 21 maggio 2002

Medicinale: RANITIDINA SELVI.

Titolare A.I.C.: Selvi Laboratorio bioterapico S.p.a. via Fratelli Ruspali, 2 - 00198 Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 150 mg - A.I.C. n. 035471010/mg (in base 10) - 11UPH2 (in base 32);

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibero CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A nota 48»: Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è 8,26 euro (IVA inclusa);

10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 300 mg - A.I.C. n. 035471022/mg (in base 10) - 11UHPG (in base 32);

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e belibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A nota 48»: Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibero CIPE richiamata nelle premesse è di 8,26 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: «Ranitidina Selvi» da 150 e 300 mg:

principio attivo: ranitidina cloridrato 150 e 300 mg;

eccipenti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, polimetacrilato idrossipropilmeticellulosa polietilenglicole 6000, talco e colorante titanio diossido (E171).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Delta Ltd Reykjavikurvegi 78, IS 222 Hafnarfjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche: «Rantidina Selvi» 150 mg:

per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione di succhi gastrici: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna;

trattamento a lungo termine di ulcera duodenale e ulcera gastrica benigna per prevenire le ulcere recidivanti. Il trattamento a lungo termine è indicato nei pazienti con anamnesi di ulcere recidivanti;

esofagite da reflusso

Sindrome di Zollinger-Eleison.

«Ranitidina Selvi» 300 mg: per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione gastrica: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger -Eleison.

«Rantidina Selvi» non è indicata per il trattamento dei disturbi addominali lievi come crampi allo stomaco.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09214

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina sancarlo»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 699 del 27 maggio 2002

Medicinale: RANITIDINA SANCARLO.

Titolare A.I.C.: Sancarlo Farmaceutici S.p.a. Localita Tor Maggiore, Santa Palomba - 00040 Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 150 mg - A.I.C. n. 035502018/mg (in base 10), 11VFY2 (in base 32);

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A nota 48»: Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è 8,26 euro (IVA inclusa);

10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 300 mg - A.I.C. n. 035502020/mg (in base 10), 11VFY4 (in base 32);

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A nota 48»: Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera CIPE richiamata nelle premesse è di 8,26 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: «Ranitidina Sancarlo» da 150 E 300 mg:

principio attivo: ranitidina cloridrato 150 e 300 mg;

eccipenti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, polimetacrilato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco e colorante titanio diossido (E171).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Delta Ltd Reykjavikurvegi 78, IS 220 Hafnarfjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche: «Ranitidina Sancarlo» 150 mg: per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione di succhi gastrici: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna;

trattamento a lungo termine di ulcera duodenale e ulcera gastrica benigna per prevenire le ulcere recidivanti. Il trattamento a lungo termine è indicato nei pazienti con anamnesi di ulcere recidivanti;

esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger-Eleison

«Ranitidina Sancarlo» 300 mg: per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione gastrica: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Eleison.

«Rantidina Sancarlo» non è indicata per il trattamento dei disturbi addominali lievi come crampi allo stomaco.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09215

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxime piam»

Estratto decreto A.I.C. n. 275 del 7 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFOTAXIME PIAM nelle forme e confezioni:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml.

Titolare A.I.C.: Vecchi & C Piam S.a.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria, 5 - c.a.p. 16131 Italia, codice fiscale n. 00244540100.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 035288048 (in base 10), 11NWZJ (in base 32);

classe: «A - nota 55» allegato I Provv. CUF 4/12/2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. - via Dante Alighieri, 71 - Sanremo (Imperia).

Controllore finale: GET S.r.l. - via L. Ariosto, 17 - Sanremo (Imperia).

Composizione:

un flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 (pari a 1 g di cefotaxime);

una fiala solvente contiene: eccipienti: lidocaina clorirato 40 mg; acqua P.P.I. quanto basta a 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi - negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09190

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticloflux»

Estratto decreto A.I.C. n. 279 del 14 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TICLOFLUX, nella forma e confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ipso - Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via San Rocco n. 6 - c.a.p. 85033 Italia, codice fiscale n. 01256840768.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione:

«250 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 035095013 (in base 10) 11H0H5 (in base 32).

Forma Farmaceutica: compressa rivestita.

Classe: «A nota 9» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7 (tutte).

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: ticlopidina cloridrato 250 mg;

eccipienti: amido di mais 20 mg - cellulosa microcristallina 73 mg - magnesio stearato 6 mg - silice precipitata 1 mg - polivinilpirrolidone K30 15 mg - lattosio anidro 65 mg - idrossipropilmetilcellulosa 3,15 mg - titanio biossido 1,25 mg - glicole polietilenico 6000 0,60 mg.

Indicazioni terapeutiche: la ticlopidina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriapatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile). In pazienti con pregresso infarto miocardico e con pregressi attacchi ischemici transitori l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace. La ticlopidina è inoltre indicata: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, nella circolazione extra-corporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Condizioni d'impiego: i medici sono invitati ad usare il prodotto solo nei casi relativi alla patologia sopra indicata eseguendo i controlli indicati nelle «Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso» e rispettando attentamente le controindicazioni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09192

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina nobel»

Estratto decreto n. 291 del 14 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TICLOPIDINA NOBEL nella forma e confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: NOBEL farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004 - c.a.p. 00156 Italia, codice fiscale n. 04177861004;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse A.I.C. n. 035057013 (in base 10), 11FVCP (in base 32);

classe «A nota 9» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Pulitzer Italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: ticlopidina cloridrato 250 mg;

eccipienti: lattosio; idrossipropilcellulosa; cellulosa microcristallina; talco; magnesio stearato; sodio croscaramellose; polietilenglicole 6000; titanio biossibo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la ticlopidina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile). In pazienti con pregresso infarto miocardico e con pregressi attacchi ischemici transitori l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace. La ticlopidina è inoltre indicato: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, nella circolazione extracorporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Condizioni d'impiego: i medici sono invitati a usare il prodotto solo nei casi relativi alla patologia sopra indicata eseguendo i controlli indicati nelle «Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso» e rispettando attentamente le controindicazioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09189

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril TS»

Estratto decreto A.I.C. n. 292 del 14 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CAPTOPRIL TS nelle forme e confezioni: «25 mg compresse» 50 compresse, «50 mg compresse» 24 compresse.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici T.S. s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Grottaferrata (Roma), via Maria Gabriella dell'Unità n. 2, pal. 13, c.a.p. 00046, Italia, codice fiscale n. 05777711002.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «25 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 035322015 (in base 10), 11PY4Z (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B. V. stabilimento sito in Duiven (GLD) the Netherlands, Nieuwgraaf 93 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: captopril 25 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 40 mg; amido 7 mg; lattosio 25 mg; acido stearico 3 mg;

confezione: «50 mg compresse» 24 compresse;

A.I.C. n. 035322027 (in base 10), 11PY5C (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V. stabilimento sito in Duiven (GLD) the Netherlands, Nieuwgraaf 93 (produzione completa e controlli);

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: captopril 50 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 80 mg; amido 14 mg; lattosio 50 mg; acido stearico 6 mg;

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione: «Captopril TS» è indicato nel trattamento dell'ipertensione. Può essere usato da solo o in associazione con altri ipotensivi, specie i diuretici tiazidici;

insufficienza cardiaca congestizia: «Captopril TS» è indicato nei pazienti con scompenso cardiaco ed è da usare in associazione a diuretici e digitale;

infarto del miocardio: «Captopril TS» è indicato nel post-infarto in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra, anche in assenza di segni e sintomi di scompenso cardiaco. La terapia con «Captopril TS» è in grado di migliorare la sopravvivenza, ritardare l'insorgenza e la progressione dello scompenso cardiaco e ridurre il rischio di reinfarto e la necessità di rivascolarizzazione coronarica;

nefropatia diabetica: «Captopril TS» è indicato nel trattamento dei pazienti affetti da nefropatia diabetica. In questi soggetti «Captopril TS» è in grado di prevenire la progressione del danno renale, migliorando la prognosi e la sopravvivenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09191

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neisvac-C»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 707 del 1º luglio 2002

Specialità medicinale: NEISVAC-C.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE UK.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare - A.I.C. n. 035602010/M (in base 10) - 11YHLU (in base 32);

10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare - A.I.C. n. 035602022/M (in base 10) - 11YHM6 (in base 32);

20 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare - A.I.C. n. 035602034/M (in base 10) - 11YHML (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione: ciascuna dose da 0,5 ml contiene:

principio attivo: polisaccaride (de-O-acetato) della neisseria meningitidis gruppo C (ceppo C11): 10 mcg; coniugato al tossoide tetanico:10 20 mcg; adsorbito su idrossido di alluminio 0,5 mg $A1^{3+}$;

eccipienti: cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Baxter AG Longe Allee 24 A-1221 Vienna Austria, Baxter Healthcare Corporation - 9000 Virginia Maour Road Bealtsville MD 20705 Maryland (USA).

Controllo: Baxter AG Uferstrasse 15 A-2309 Orth/Donau Austra.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di bambini a partire dai due mesi di età, di adolescenti e adulti per la prevenzione di malattia invasiva causata dal sierogruppo C di Neisseria meningitidis.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09212

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Batrevac»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 708 del 1º luglio 2002

Specailità medicinale: BATREVAC.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a. via della Libertà, 30 - 10095 Grugliasco (Torino).

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile - A.I.C. n. 035619016/M (in base 10) - 11Z068 (in base 32);

10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile - A.I.C. n. 035619028/M (in base 10) - 11Z06N (in base 32);

1 fiala in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile - A.I.C. n. 035619030/M (in base 10) - 11Z06Q (in base 32);

10 fiale in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile - A.I.C. n. 035619042/M (in base 10) - 11Z072 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione: ciascuna dose da 0,5 ml contiene:

principio attivo: antigeni di superficie (emoagglutinina e neuraminidasi)* del virus dell'influenza dei ceppi:

A/Moscow/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente utilizzato (A/Panama/2007/99 Resvir-17) 15 mcg**;

A/New Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente utilizzato (A/New Caledonia/20/99) IVR-116 15 mcg**

B/Sichuan/379/99 ceppo equivalente utilizzato (B/Guangdong/120/2000) 15 mcg**;

eccipienti: cloruro di potassio, di idrogeno fosfato di potassio, fosfato disodico diidrato, cloruro di sodio, cloruro di calcio, cloruro di magnesio esaidrato, tiomersale, acqua per preparazioni inettabili.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione e controllo: Solvay Pharmaceuticals B.V. Olst Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

---

*propagati in nuova di gallina.

**emoagglutinina.

02A09213

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remeron»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 54 del 2 luglio 2002

Specialità medicinale: REMERON.

Società: N.V. Organon.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale REMERON blister 30 compresse 45 mg - A.I.C. n. 029444078/M, 14 compresse filmrivestite 30 mg A.I.C. n. 029444080/M, 14 compresse filmrivestite 45 mg - A.I.C. n. 029444092/M possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 19 luglio 2002, data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II n. 1126 del 26 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 19 luglio 2002.

02A09211

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vanguard rabbia»

Estratto decreto n. 143 del 3 giugno 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario VANGUARD RABBIA vaccino inattivato per la revenzione della rabbia dei cani, dei gatti e dei bovini.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Latina, s.s. 156, km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Produttore: Essez Animal Health Burdgwedel, sita in Kokenhorsstrasse 12, Burgwedel-Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 5 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 103308019;

scatola da 10 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 103308021;

scatola da 10 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 103308033.

Composizione: ogni dose da 1 ml in sospensione acquosa contiene:

principio attivo: virus rabico inattivato (ceppo Flury LEP), coltivato su cellule renali di Hamster - Titolo virale $\geq 1,0$ U.I.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani, gatti e bovini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani, gatti e bovini nei confronti della rabbia, malattia acuta e contagiosa dei mammiferi, caratterizzata da disturbi a carico del sistema nervoso centrale, cui seguono paralisi e morte.

Validità: 3 anni.

Tempi di attesa: nulli.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09205

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prostavet»

Estratto decreto n. 144 del 12 giugno 2002

Specialità medicinale per uso veterinario PROSTAVET nelle confezioni 2 flaconi monodose da 2 ml, 10 flaconi monodose da 2 ml, 50 flaconi monodose da 2 ml, 1 flacone multidose da 10 ml - A.I.C.: numeri 102272010-102272022-102272046-102272034.

Titolare: ditta Virbac SA. Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi, 30 - codice fiscale n. 06802290152.

Modifiche apportate.

Confezioni e numeri di A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: 6 flaconi multidose da 10 ml - A.I.C. n. 102272059.

Composizione: limitatamente agli eccipienti delle confezioni da 10 ml:

principi attivi: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Validità: limitatamente alle confezioni da 10 ml: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09204

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% liquida Fatro S.p.a.».

Estratto decreto n. 145 del 18 giugno 2002

Medicinale veterinario prefabbicato TILOSINA 20% LIQUIDA FATRO - S.P.A. (ex integratore medicato VE-TYL 200 L).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103376012;

tanica da 25 kg - A.I.C. n. 103376024.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

tilosina tartrato 216,5 g (pari a tilosina base 200 g);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmonite da micoplasma e/o pasteurella multiocida;

suini: polmoniti enzootica, enterite necrotica;

broiler: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 12 giorni per le carni;

suini e broiler: 8 giorni per le carni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09202

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Fatro S.p.a.»

Estratto decreto n. 146 del 18 giugno 2002

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% FATRO - S.P.A. (ex integratore medicato VETYL 200).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103375010.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina tartrato 216,5 g (pari a tilosina base 200 g);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmonite da micoplasma e/o pasteurella multiocida;

suini: polmoniti enzootica, enterite necrotica;

broiler: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 12 giorni per le carni;

suini e broiler: 8 giorni per le carni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09203

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hepagen»

Estratto provvedimento n. 100 del 20 giugno 2002

Specialità medicinale per uso veterinario HEPAGEN soluzione iniettabile.

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101736015 per bovini, equini, caprini, suini e cani.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: nuova confezione da 100 ml solo per equini.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101736027 destinata solo alla specie equina.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09201

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Marbocyl»

Estratto provvedimento n. 86 del 12 giugno 2002

Specialità medicinale per uso veterinario MARBOCYL compresse da 5 mg nelle confezioni scatola 1 blister PVC-alluminio da 10 compresse, scatola 2 blister PVC-alluminio da 10 compresse, scatola 10 blister PVC-alluminio da 10 compresse - A.I.C. n. 102611

Titolare A.I.C.: Vetoquinol S.A. Magny Vernois - Lure (Francia) rappresentata in Italia dalla ditta A.T.I. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano dell'Emilia (Bologna) - via della Libertà, 1 - codice fiscale 00416510287.

Oggetto: richiesta di produzione alternativa del principio attivo.

È autorizzata la produzione del principio attivo marbofloxacina per la specialità in questione anche presso l'officina F.I.S. di Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09197

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hyonate»

Estratto provvedimento n. 91 del 12 giugno 2002

Specialità medicinale per uso veterinario HYONATE soluzione iniettabile nella confezione: 2 flaconcini da 2 ml - A.I.C. n. 102296011.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: richiesta modifica regime di dispensazione.

È autorizzato per la specialità medicinale per uso veterinario in questione il seguente regime di dispensazione: «da vendere dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile».

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

02A09198

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis newcavac».

Estratto decreto n. 142 del 20 giugno 2002

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della ditta Laboratorios Intervet S.A. di Salamanca (Spagna) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia di Peschiera Borromeo (Milano).

NOBILIS NEWCAVAC - flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101882025; è ora trasferita alla Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda). La rappresentante in Italia rimarrà la ditta Intervet Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

La produzione continua ad essere effettuata presso lo stabilimento Laboratorios Intervet S.A. sito in Salamanca (Spagna).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09200

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 147 del 20 giugno 2002

Prodotti medicinali ad azione immunologica per uso veterinario:

BOVILIS IBR:

flacone da 5 dosi + solvente standard da 10 ml - A.I.C. n. 101936019;

flacone da 25 dosi + solvente standard da 50 ml - A.I.C. n. 101936021;

NOBIVAC PUPPY C.P.:

flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101931018;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101931032;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101931020;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101931057;

NOBIVAC CEP:

flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101916017;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916043;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916031;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916056;

NOBIVAC PARVO-c:

1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101915015;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101915041;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101915039;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101915066;

NOBIVAC CEPI:

1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101939015;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101939027;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101939039;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101939041;

NOBIVAC CE:

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101875033;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101875021;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101875045;

NOBILIS MAREK THV lio:

1 flacone da 250 dosi - A.I.C. n. 101862011;

1 flacone da 1.000 dosi - A.I.C. n. 101862035;

10 flaconi da 1.000 dosi - A.I.C. n. 101862050.

Titolare: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via W. Tobagi, 7, Peschiera Borromeo (Milano) - codice fiscale n. 01148870155.

Modifica produzione: è autorizzato il trasferimento del sito produttivo relativamente alle operazioni di miscelazione, riempimento dei flaconi e liofilizzazione del prodotto finito da Intervet UK Ltd. - Science Park Milton Road, Cambridge (Regno Unito) a Intervet International B.V. - Wim de Korverstraat 35, Boxmeer (Olanda).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09206

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stapenor L»

Estratto provvedimento n. 104 del 2 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario STAPENOR L, nella confezione 10 tubi siringa da 7,5 g - reg. n. 24003.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento variazione tipo I: modifica variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata, per le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) della specialità medicinale per uso veterinario suindicata, oltre l'officina KVP-Kiel (Germania) anche l'officina Bayer S.p.a. sita in Garbagnate (Milano).

Si attribuisce, altresì, il numero di A.I.C. alla confezione sottoindicata:

10 tubi siringa da 7,5 g - A.I.C. n. 101068017.

Pertanto la confezione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta dovrà essere posta in commercio con stampati illustrativi così come approvati in precedenza da questa amministrazione, fatte salve le modifiche di cui sopra.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09199

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 55 comma 3, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medico-veterinaria

In data 4 luglio 2002, alle ore 11,00, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN :

Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali

CGIL MEDICI

FED. CISL MEDICI COSIME

FED MEDICI aderente alla UIL

CIVEMP (SIVEMP – SIMET)

FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo)

UMSPED (Aroi, Aipac, Snr)

CIMO ASMD

ANAAO ASSOMED

ANPO

Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato CCNL sulla interpretazione autentica dell'articolo 55 - comma 3 - del CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medico – veterinaria.

Premesso che il giudice del lavoro del tribunale di Milano - Sezione lavoro, in relazione al ricorso proposto da alcuni dirigenti dell'area sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e dell'area della dirigenza medica e veterinaria (Giulio Sesana più altri) contro l'azienda sanitaria Provincia di Milano 1 (causa iscritta al RG. 1058/01), nella udienza del 5 febbraio 2002, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 53, comma 4, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e dell'art. 55, comma 3, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria;

Tenuto conto che i ricorrenti lamentano che l'azienda datrice di lavoro avrebbe determinato erroneamente la retribuzione di posizione non interpretando correttamente l'art. 53, comma 4, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per l'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e l'art. 55, comma 3, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria ed, in particolare, essi sostengono che la parte fissa della retribuzione di posizione dovrebbe considerarsi una parte irriducibile e come tale andrebbe considerata nell'entità del fondo previsto rispettivamente dagli articoli 58 e 60 dei contratti citati e successivamente andrebbe detratta e garantita a ciascun dirigente nella misura già raggiunta per effetto della ristrutturazione della retribuzione tabellare spettante ai dirigenti dal 1° dicembre 1995;

Che al fine di pervenire alla richiesta interpretazione occorre esaminare singolarmente per ciascuna area dirigenziale la normativa di riferimento che, per l'area medico-veterinaria è costituita dagli articoli 55, commi da 1 a 7 e 56, comma 2 e 57, comma 4, dal cui complesso risulta che:

la retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico del dirigente, che a regime - in relazione alla graduazione delle funzioni, è connessa all'incarico allo stesso conferito (art. 55, comma 1);

la retribuzione di posizione è composta di una parte fissa ed una variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico dell'incarico (art. 55, comma 2);

la componente fissa della retribuzione di posizione per il personale dell'area medica e veterinaria, a decorrere dal 1° dicembre 1995, è costituita dalla somma delle quote di retribuzione delle indennità già previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 agli articoli 110, comma 1, lettere A), B) e C) e comma 5, secondo capoverso e comma 6 (per quanto attiene gli istituti zooprofilattici), 114, 116, ove goduta, e 117, residue dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli articoli 43, 44 e 45 e la definizione dell'indennità di specificità medica (art. 55, comma 3);

la componente fissa, essendo costituita - anche in quota residua, da indennità che erano fisse e ricorrenti, ne mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza con le stesse modalità già stabilite dalle vigenti disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine. Essa è salvaguardata anche nei casi di trasferimento presso altre aziende o di vincita di concorso o di incarico avvenuto dopo l'entrata in vigore del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, ovvero di valutazione negativa art. 55, commi 3, 4 e 5);

la componente variabile della retribuzione di posizione è rideterminata in sede aziendale in ragione degli incarichi conferiti. In prima applicazione del contratto del 5 dicembre 1996, primo biennio economico, la parte variabile è stata fissata dalla tabella allegato 3 (poi aggiornata dalla tabella allegato 1 al C.C.N.L. relativo al secondo biennio economico del 1996-1997), utilizzando le risorse contrattuali (art. 55, commi 6 e 7);

ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione non inferiore, a titolo personale, a quella prevista dalla tabella allegato 3 (poi aggiornata) citata nel punto precedente (articoli 56, comma 2 e 57, comma 4). Le due voci fissa e variabile delle tabelle hanno, dunque, costituito la retribuzione di posizione minima contrattuale garantita;

la retribuzione di posizione di cui alle tabelle sopracitate è finanziata nelle due componenti dal fondo dell'art. 60 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996;

Tenuto presente, che per effetto delle succitate disposizioni il valore economico degli incarichi dei dirigenti medici e veterinari, è stato inizialmente «pesato» dal contratto collettivo sulla base della ex posizione giuridica ed economica rivestita dai dirigenti stessi nel passaggio dal sistema delle carriere al sistema degli incarichi, come risulta dalle tabelle dei C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, costituendo così la retribuzione di posizione minima contrattuale per la quale sussiste la garanzia di irriducibilità non solo della parte fissa ma anche della parte variabile minima contrattuale fatta salva, per quest'ultima, l'ipotesi di valutazione negativa;

Che la retribuzione di posizione minima contrattuale formata dalle due componenti individuate dai citati contratti collettivi, avrebbe potuto essere incrementata dalle aziende in relazione alla ulteriore disponibilità di risorse del fondo previsto dall'art. 60 del C.C.N.L. del 1996 dopo aver garantito la predetta retribuzione minima;

Che, pertanto, le aziende avrebbero potuto procedere alla ulteriore graduazione delle funzioni rispetto a quella valutata dal contratto sulla base delle posizioni giuridiche od economiche di provenienza, utilizzando le residue risorse del fondo non impegnate per la corresponsione della retribuzione di posizione minima contrattuale, per l'indennità di specificità medica e per lo specifico trattamento economico dei dirigenti all'epoca di secondo livello;

Considerato che la disposizione contrattuale era diretta ad evitare che nella nuova graduazione delle funzioni, effettuata dalle aziende:

fosse rimesso in discussione l'intero utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 60, già parzialmente impegnate dal contratto per garantire nell'avvio del sistema degli incarichi la corresponsione delle nuove voci del trattamento economico;

fosse, in tal modo, determinato, nei fatti, per motivi di salvaguardia della retribuzione minima contrattuale, sia nella parte fissa che variabile delle tabelle, un assegno personale, ipotesi non prevista dal contratto;

Che a tal fine l'art. 56, comma 2 e l'art. 57, comma 4, hanno stabilito il principio che, nella applicazione del sistema degli incarichi da parte delle aziende, la retribuzione di posizione già attribuita con la tabella 3 ai dirigenti dovesse, comunque, essere coerente con gli incarichi assegnati nel rispetto della corrispondenza tra retribuzione di posizione e la responsabilità discendente dagli incarichi medesimi;

Considerato che i dubbi inizialmente causati dalle disposizioni citate per la novità dell'Istituto sono stati chiariti nel senso sopraindicato con il successivo C.C.N.L. integrativo stipulato il 2 luglio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 4 settembre 1997) il quale, assumendo le caratteristiche di interpretazione autentica del nuovo sistema, all'art. 1 ha stabilito quanto segue:

«La retribuzione di posizione, prevista dalle tabelle dell'allegato 3 e dell'allegato 1, rispettivamente dei C.C.N.L. sottoscritti in data 5 dicembre 1996 e relativi al primo e secondo biennio di parte economica, costituisce comunque, in entrambe le componenti fissa e variabile, il minimo contrattuale della retribuzione di posizione. I valori indicati nella tabella 1 allegata al C.C.N.L. del secondo biennio sono, quindi, la base di partenza per la rideterminazione dei valori della componente variabile dopo la graduazione delle funzioni da effettuarsi in azienda ai sensi dell'art. 51, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'art. 60. La componente variabile della retribuzione di posizione - tanto quella contrattualmente fissata, quanto quella eventualmente rideterminata dall'azienda dopo la graduazione delle funzioni, è riducibile in tutto o in parte esclusivamente in caso di valutazione negativa ai sensi dell'art. 59.»;

Considerato che la suddetta interpretazione è stata ampiamente confermata dai primi otto commi dell'art. 39, e, particolarmente dai commi 6 e 7, del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000, nel quale in termini sistematici viene riprodotto quanto pattuito nei C.C.N.L. del 1996 e del 1997 sopracitati;

Tenuto presente, infine, che le parti nazionali non possono entrare nel merito dell'interpretazione delle regole definite dall'Azienda con le parti sociali ivi operanti, cui spetta eventualmente tale compito;

Tutto quanto sopra premesso:

Le parti concordano l'interpretazione autentica richiesta dal giudice del lavoro come segue.

Art. 1.

1. Il valore economico della retribuzione di posizione — parte fissa e variabile, della tabella allegato 3 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 — primo biennio economico 1994-1995 costituisce la retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti dell'area medico-veterinaria in servizio all'entrata in vigore del contratto stesso secondo le posizioni giuridiche ed economiche di provenienza dei dirigenti.

2. La componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale stabilita dalla tabella del comma 1 non è modificabile dall'azienda neanche sotto specie di assegno personale, a titolo di garanzia, perché acquisita sulla base della posizione giuridica od economica di provenienza prima del passaggio al sistema degli incarichi. La componente fissa della retribuzione di posizione, è garantita al dirigente nella misura - in atto goduta, anche in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 ovvero di valutazione negativa.

3. La componente variabile della retribuzione di posizione minima contrattuale della medesima tabella del comma 1, è, invece, incrementabile dalle aziende sulla base della graduazione delle funzioni di cui all'art. 51 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996. L'incremento è aggiuntivo ed è finanziato utilizzando le risorse disponibili nel fondo dell'art. 60 del medesimo C.C.N.L., residue dopo aver assicurato la corresponsione della retribuzione di posizione minima, fissa e variabile, della tabella citata, l'indennità di specificità medica e lo specifico trattamento economico relativo ai soli dirigenti di secondo livello. La parte variabile della retribuzione minima contrattuale, cui si aggiunge quella rideterminata dall'azienda, è riducibile in tutto o in parte in caso di valutazione negativa. Il termine variabile sta a significare che tale componente della retribuzione di posizione può essere incrementata o ridotta solo alle condizione previste dal contratto.

4. La retribuzione di posizione minima contrattuale della tabella allegato 3 in entrambe le componenti costituisce, dunque, la base per la determinazione del valore finale dell'incarico aziendale il cui valore economico complessivo è la risultante della somma della retribuzione minima contrattuale, fissa e variabile della sopra richiamata tabella e della quota aggiuntiva definita «variabile aziendale» attribuita sulla base della graduazione delle funzioni, tenuto conto delle residue risorse del fondo di cui al comma 3.

5. La tabella allegato 3 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, primo biennio economico 1994-1995, è stata sostituita dalla tabella allegato 1 al C.C.N.L. stipulato in pari data, relativo al secondo biennio economico 1996-1997.

6. Le parti confermano l'art. 1 del C.C.N.L. integrativo 2 luglio 1997.

02A09222

COMUNE DI AGUGLIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Agugliano (provincia di Ancona) ha adottato il 6 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) Di determinare, per l'anno 2002, per le motivazioni in premessa specificate, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito:

a) 6 per mille (aliquota ordinaria) - fabbricati in genere ed aree edificabili;

b) 4,3 per mille (aliquota ridotta) - abitazione principale del soggetto passivo (con la detrazione di legge di € 103,29 pari a L. 200.000);

c) 4,3 per mille (aliquota ridotta) - immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con applicazione dei cosiddetti contratti tipo previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998 (non spetta alcuna detrazione);

d) 4 per mille (aliquota ridotta) - abitazione principale (con la detrazione di legge di L. 200.000) di contribuenti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età entro il 31 dicembre 2001 e alle seguenti condizioni:

1. siano titolari di un'unica abitazione;

2. facciano parte di un nucleo familiare composto da uno o due persone e che abbiano avuto un reddito lordo per l'anno 2001 non superiore ai seguenti limiti: € 10.329,14 (pari a L. 20.000.000.) per una persona o € 12.911,42 (pari a L. 25.000.000) per due persone;

3. che l'immobile dichiarato dal contribuente sia classificato nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

2) Di far carico ai contribuenti che usufruiranno delle aliquote ridotte di cui al punto 1, sub *c)* e sub *d)*, di apposita comunicazione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2002 su stampati in distribuzione presso l'ufficio tributi.

(Omissis).

02A09227

COMUNE DI AILOCHE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Ailoche (provincia di Biella) ha adottato il 7 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con detrazione fissa di € 103,29 per l'abitazione principale;

Si considera direttamente adibita da abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

02A09228

COMUNE DI CASORATE PRIMO

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione del 14 febbraio 2002, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

Il comune di Casorate Primo (provincia di Pavia) comunica che nell'estratto della delibera indicato in oggetto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2002, rettifica la conversione dell'importo della detrazione per l'abilitazione principale di L. 200.000 in € 103,29.

02A09242

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Castelli Calepio (provincia di Bergamo) ha adottato il 26 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Di confermare anche per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con decorrenza 1° gennaio 2002;

aliquota del 5 per mille - da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa);

aliquota del 6,5 per mille da applicare sulle aree fabbricabili;

aliquota del 5,5 per mille da applicare per tutti gli altri oggetti dell'imposta non compresi nelle lettere *a)* e *b)*;

2. Di prendere altresì atto che tali aliquote rientrano nel limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

3. Di procedere alla conversione in euro della detrazione principale a € 103,00;

(Omissis).

02A09229

COMUNE DI DELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Dello (provincia di Brescia) ha adottato il 16 maggio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Dello è applicata con le seguenti aliquote:

6,5 per mille aliquota ordinaria;

5 per mille abitazione principale;

4 per mille immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro.

2. Fermo restando la detrazione di legge di € 103,29 per la prima casa, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione, ai cittadini aventi i seguenti requisiti:

proprietari dell'unica casa di abitazione classificata nelle seguenti categorie A2/A3/A4/A5/A6;

reddito familiare netto anno 2001 nel limite annuo così definito:

per una persona € 7.150,00;

per due persone € 9.009,00;

per tre persone € 11.511,50;

per quattro persone € 13.513,50;

per cinque persone € 16.087,50;

per sei persone € 18.375,50;

oltre sei persona € 20.663,50.

Il reddito da considerare è quello netto ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare detratto del 50% della spesa di affitto o del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonché degli oneri documentati, sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o agli anziani invalidi.

3. La maggiore detrazione di € 165,27 è assegnata entro il limite di valore catastale dell'abitazione di proprietà di € 41.316,55.

Questa viene concessa dietro richiesta scritta del contribuente, che ne comprovi il diritto, con idonea documentazione o, in alternativa, mediante autocertificazione sostitutiva ai sensi di legge.

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione rettifica quella già pubblicata nel supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 2002, pagine 36 e 37 - seconda e prima colonna.

02A09230

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Fornovo San Giovanni (provincia di Bergamo) ha adottato il 27 novembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,75 per mille;

2. Di fissare in € 129,11 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

02A09231

COMUNE DI FOSCIANDORA

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione del 16 febbraio 2002, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

Il comune di Fosciandora (provincia di Lucca) comunica che nell'estratto della delibera indicato in oggetto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002, è stato commesso un errore materiale nell'indicazione dell'importo in euro della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, indicandola erroneamente in euro 123,29 anziché in euro 103,29.

02A09241

COMUNE DI PELLEZZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Pellezzano (provincia di Salerno) ha adottato il 21 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.

2. Di fissare in € 103,29 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992.

3. L'imposta è ridotta del 50% per le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio sociale ed economico, con delibera del competente organo comunale. «I portatori di handicap con invalidità pari al 100% sono esentati dal pagamento dell'I.C.I. per l'abitazione principale in cui hanno la dimora abituale; tale esenzione si estende ai soggetti d'imposta, proprietari dell'immobile in cui convive abitualmente il portatore di handicap avente detta invalidità».

(Omissis).

02A09232

COMUNE DI RIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Riano (provincia di Roma) ha adottato il 1° febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) Di confermare per l'anno 2002 l'applicazione delle stesse aliquote in vigore per l'anno 2001 come di seguito indicate:

a) aliquota del 5,8 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi compresa:

abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti e affini entro il primo grado che siano residenti nell'immobile e lo usino quale loro abitazione principale da prima del 1° gennaio 2001. Tale richiesta dovrà essere supportata dalle autocertificazioni di quanto sopra da parte del proprietario dell'immobile.

l'aliquota del 5,8 per mille è stabilita anche per le seguenti pertinenze considerate parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto:

garage o box o posto auto, coperto o scoperto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, nonché il garage situato nel centro abitato nel quale è sita l'abitazione principale. L'assimilazione, opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

b) aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri immobili e aree fabbricabii così come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 507/1992.

2) Di fissare la detrazione spettante per l'abitazione principale in € 103,30 per i soli proprietari catastalmente dell'immobile.

(Omissis).

02A09233

COMUNE DI SARNICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Sarnico (provincia di Bergamo) ha adottato il 21 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di determinare *(Omissis)* nella misura del sette per mille la tariffa dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 2002.

(Omissis).

02A09234

COMUNE DI SCALA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Scala (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) Di diminuire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e confermare l'aliquota del 7 per mille per le altre unità immobiliari.

2) Di dare atto che saranno applicate le agevolazioni previste dal vigente regolamento e che all'abitazione principale si applicherà la sola detrazione prevista per legge.

(Omissis).

02A09235

COMUNE DI TORRAZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Torrazzo (provincia di Biella) ha adottato il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di fissare, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,50 per mille e la detrazione per la prima casa nell'importo di € 103,29.

(Omissis).

02A09236

COMUNE DI TRECASE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Trecase (provincia di Napoli) ha adottato il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) Approvare l'allegata proposta di deliberazione e, per l'effetto:

confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. determinate con deliberazione di giunta comunale n. 25 del 2 marzo 2001 e precisamente:

Abitazione principale:

1) Aliquota 5 per mille;

2) Detrazione L. 200.000 in ragione del periodo di tale destinazione e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

3) È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

B) Altri immobili.

1) Aliquota del sei per mille (Cat. A/10, B, C e D terreni ed aree fabbricabili) di qualunque destinazione catastale, ed immobili non destinati ad abitazione principale.

2) Aliquota 7 per mille - Alloggi non locati.

Riduzione d'imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione dell'imposta dovrà chiedere a sue spese apposita perizia all'U.T.C.

In alternativa potrà essere presentata all'ufficio tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà.

(Omissis).

02A09237

COMUNE DI TROFARELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Trofarello (provincia di Torino) ha adottato il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote:

terreni agricoli: 6 per mille;

abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

altri fabbricati non appartenenti alle precedenti tipologie: 7 per mille.

2. Di fissare in € 155 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. Di fissare altresì in € 258 la detrazione spettante all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

02A09238

COMUNE DI VIADANICA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Viadanica (provincia di Bergamo) ha adottato il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Di determinare *(Omissis)* nella misura del 6 per mille la tariffa dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 2002.

(Omissis).

02A09239

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Occhiobello (provincia di Rovigo) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 2002. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 2002).

Nell'estratto della delibera del comune di Occhiobello citato in epigrafe, riportato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pag. 59, seconda colonna, al secondo rigo, dove è scritto:

«Il comune di Occhiobello (provincia di Rovigo) ha adottato il *25* gennaio ...», leggasi: «Il comune di Occhiobello (provincia di Rovigo) ha adottato il *28* gennaio ...»;

alla fine del punto 1, dopo le parole: «7 per mille aliquota differenziata per alloggi non locati o tenuti a disposizione (di fatto non utilizzati)», si intendono inseriti i seguenti periodi:

«- *6,1 per mille* - *aliquota valida per tutte le altre tipologie di immobili soggetti ad I.C.I. (compresi i terreni agricoli);*

- *€ 103,291 - detrazione d'imposta prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3 - comma 55 punto 2 e 4 della legge n. 662/1996*».

02A09240

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651168/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035